

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 12 MARZO 1993

Presidenza del Presidente FORTE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi» (866)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 8 e <i>passim</i>
BARUCCI, ministro del Tesoro ....	4, 6, 7 e <i>passim</i>
FAVILLA (DC) .....	4, 9, 12 e <i>passim</i>
GAROFALO (PDS) .....	6, 7, 8 e <i>passim</i>
LONDEI (PDS) .....	15
RAVASIO (DC) .....	4, 6, 7 e <i>passim</i>
SCHEDA (PSI), relatore alla Commissione ...	4, 6, 7 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 9,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi» (866)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione; il 3 marzo scorso, è stata avanzata richiesta di trasferimento alla sede deliberante, richiesta che è stata accolta dalla Presidenza del Senato.

Il relatore, senatore Scheda, ha già svolto la sua relazione nella precedente sede, il 9 febbraio. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta, assieme alla discussione generale e alle repliche ad essa, pure svoltesi nelle sedute del 9 e 17 febbraio, possono essere considerate acquisite al dibattito.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli.

Propongo di prendere come testo base quello predisposto dalla Sottocommissione appositamente costituita, che è già stato adottato quale testo base per l'esame in sede referente il 3 marzo scorso.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Avverto inoltre che, non esistendo le condizioni previste dal Regolamento, gli emendamenti presentati non saranno inviati per il parere alle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

Do ora lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione:

#### **Art. 1.**

*(Assemblea degli enti conferenti)*

1. L'assemblea degli enti derivanti da Casse di risparmio e da Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, è formata, con riferimento al numero massimo di componenti previsto nei rispettivi statuti:

a) per una percentuale non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento da soggetti designati da enti locali territoriali e da regioni;

b) per una percentuale non inferiore al 25 per cento da soggetti designati:

1) da enti, dotati di personalità giuridica, operanti da almeno cinque anni nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza sociale, della tutela degli utenti;

2) da ordini professionali;

3) da Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) per una percentuale non inferiore al 20 per cento e comunque non superiore al 50 per cento da soggetti nominati dall'assemblea stessa.

2. Gli enti conferenti, la cui attuale struttura non contempla l'assemblea, possono optare per la costituzione dell'organo assembleare ovvero per una integrazione del consiglio di amministrazione in modo che la composizione di quest'ultimo rispetti le percentuali indicate nel comma 1, lettere a) e b).

3. I soggetti designanti indicati nel comma 1, lettere a) e b), esercitano il relativo potere entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine alle nomine provvede il consiglio di amministrazione.

4. I soggetti designati ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non rappresentano gli enti designanti.

5. La nomina dei soggetti designati ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è dichiarata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti prescritti dagli statuti.

6. I componenti dell'assemblea scadono dopo dieci anni dalla nomina ovvero con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o di controllo eventualmente ricoperte. Il mandato può essere rinnovato per una sola volta.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè da organizzazioni nazionali di rappresentanza degli enti conferenti».*

1.1

RAVASIO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e comunque non superiori al 50 per cento».*

1.2

FAVILLA

*Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «e possono essere confermati per una sola volta».*

1.3

FAVILLA

RAVASIO. L'emendamento 1.1 da me presentato, tende ad allargare la platea degli enti che possono designare propri rappresentanti nell'assemblea della fondazione. In particolare l'emendamento tende ad inserire tra gli enti designanti di cui alla lettera *b*) del comma 1 le organizzazioni nazionali di rappresentanza degli enti conferenti. Ho proposto l'emendamento tenendo conto del fatto che gli statuti di alcune Casse di risparmio prevedono addirittura la designazione di consiglieri e di sindaci. Poichè il mantenimento di tale possibilità si rende ora improponibile, ho pensato che fosse invece plausibile, senza ledere l'autonomia dei vari statuti, consentire agli enti conferenti di indicare dei soci nelle assemblee.

Ho presentato l'emendamento dunque solo per venire incontro alle esigenze di alcune Casse di risparmio che hanno finora avuto addirittura una loro rappresentanza nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali.

FAVILLA. L'emendamento 1.2 è volto a sopprimere il tetto massimo del 50 per cento previsto per l'ipotesi di cooptazione.

L'emendamento 1.3, invece, si limita a riformulare tecnicamente il comma 6 dell'articolo; propone cioè un aggiustamento di ordine formale.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Ho già fatto presente al collega Ravasio che con l'emendamento 1.1 si mantengono le vecchie tradizioni del passato. Il principio ispiratore del provvedimento è di decentrare e ricondurre nell'ambito territoriale le nomine dei componenti il consiglio di amministrazione o comunque dei rappresentanti nei vari organi.

Perplessità ho anche per quanto concerne l'emendamento 1.2, che mi sembra muoversi in senso contrario rispetto allo spirito che informa il disegno di legge.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Anche a mio parere l'emendamento 1.1 non sembra essere condivisibile. Se accolto, infatti, creerebbe una situazione davvero inconsueta nella organizzazione di una società per azioni. Vi sarebbe cioè un titolare di poteri che in realtà non ha alcuna responsabilità.

Sono inoltre contrario all'emendamento 1.2.

RAVASIO. Dopo aver ascoltato il relatore ed il Ministro del tesoro, annuncio che ritirerò l'emendamento 1.1.

FAVILLA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Favilla.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, con la modifica testè accolta.

**È approvato.**

## Art. 2.

*(Consiglio di amministrazione e organo di controllo)*

1. L'assemblea nomina i membri del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei propri componenti, e i membri dell'organo di controllo e ne determina i compensi in rapporto alle funzioni svolte.

2. I membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi; gli statuti ne stabiliscono requisiti di onorabilità e di esperienza.

3. La carica di membro del consiglio di amministrazione dell'ente conferente è incompatibile con quelle di consigliere o amministratore di enti locali territoriali o di regioni.

4. Un funzionario del Ministero del tesoro può essere presente alle riunioni del consiglio di amministrazione degli enti conferenti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nei casi in cui gli enti conferenti abbiano optato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'integrazione del consiglio di amministrazione, i compensi sono determinati dal medesimo consiglio di amministrazione, sentito l'organo di controllo».

2.1

SCHEDA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Almeno un membro del consiglio di amministrazione è nominato tra i soggetti designati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), e almeno un membro tra i soggetti designati ai sensi della lettera b) della medesima disposizione».

2.2

SCHEDA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I membri attuali del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo restano comunque in carica fino alla scadenza del loro mandato».

2.3

RAVASIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I membri attuali del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo scadono dalle rispettive cariche con il compimento del terzo anno di mandato».

2.4

SCHEDA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per l'espletamento di compiti di studio e di monitoraggio delle attività degli enti stessi. Restano ferme le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356».*

2.5

SCHEDA

GAROFALO. Signor Presidente, mi dichiaro preliminarmente contrario a qualunque emendamento che introduca modifiche sostanziali rispetto al testo. In caso contrario, dovremmo riaprire la discussione sull'intero disegno di legge.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.1 stabilisce, qualora gli enti conferenti abbiano optato per l'integrazione del consiglio di amministrazione, che i compensi siano determinati dal consiglio di amministrazione stesso.

Con l'emendamento 2.2, invece, si recepisce un parere, vincolante, espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione.

L'emendamento 2.4 fissa poi un termine per le scadenze dalle rispettive cariche dei membri attuali del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.

Con l'emendamento 2.5 si precisano, infine, le funzioni del rappresentante del Tesoro.

RAVASIO. Signor Presidente, pensavo di ritirare l'emendamento 2.3 per confluire sull'emendamento 6.0.2, presentato dal collega Favilla. Mi sembra più corretto infatti affrontare l'argomento in sede di disposizioni transitorie.

Per lo stesso motivo anche l'oggetto dell'emendamento 2.4 del senatore Scheda andrebbe correttamente esaminato in quella sede. Se la scadenza degli attuali membri del consiglio di amministrazione avverrà - come proposto - con il compimento del terzo anno di mandato, rischieremo nel giro di pochi mesi che alcune Casse di risparmio non avranno più presidenti in carica. Il mandato, ad esempio, dei membri del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio delle province lombarde è di cinque anni. Essendo rimasti in carica tre anni, con l'entrata in vigore della legge decadranno automaticamente.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Le nomine sono alquanto recenti e rimangono garantiti almeno due anni di carica. Ad ogni modo, su questo il Governo non fa una questione pregiudiziale.

Da un punto di vista formale sarebbe però opportuno, dal momento che si modifica l'assetto legislativo, prevedere che i soggetti restano in carica secondo quanto previsto dallo statuto, piuttosto che avere una situazione anomala dove qualcuno preesiste ad una nomina fatta da un organo che non è più titolare di questo potere.

Non c'è alcuna scadenza immediata. Nel 99 per cento dei casi si tratta di persone entrate in carica tra il 1<sup>o</sup> e il 20 dicembre del 1992. Mantenere in carica per cinque anni dei consiglieri sulla base di una nomina fatta da un organo non più titolare di questo potere è un fatto estetico anche di dubbio gusto. Si potrebbe immaginare che gli statuti

prevedano mandati di durata di tre o quattro anni; poi ogni ente si regolerà di conseguenza. Per ragioni di buon senso è però opportuno riconsegnare il potere non solo di controllo ma anche di mantenimento della carica all'organo che diventerà titolare della facoltà di nomina.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Coll'emendamento 2.4 propongo che i membri attuali del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo scadano dalle rispettive cariche con il compimento del terzo anno di mandato. Capisco la preoccupazione di quei membri che, entrata in vigore la norma, dovranno dimettersi, ma ciò non avverrà subito. Se vogliamo novare, non possiamo avere simili remore.

RAVASIO. Ma c'è gente che ha già fatto tre anni.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Effettivamente il senatore Ravasio ha ragione; spesso la procedura di nomina è molto complessa e si differenzia caso per caso. Facciamo sì che i modi e le scadenze siano previsto dallo statuto.

RAVASIO. Signor Presidente, accogliendo la proposta avanzata dal Ministro, riformulo l'emendamento 2.3 nel modo seguente: «I membri attuali del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo restano comunque in carica con le modalità e le scadenze previste dal nuovo statuto».

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.4.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Scheda.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Scheda.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3, nella nuova formulazione.

GAROFALO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento 2.3. La formulazione che suggerisce il Ministro in linea generale può anche essere accettabile. Rifedendosi però esclusivamente agli statuti, non resta determinata la conclusione del procedimento. Da questo punto di vista la proposta del senatore Scheda era più accettabile, perchè in qualche modo poneva un termine. Se diciamo:

«con le modalità e le scadenze previste dal nuovo statuto» non garantiamo la convenuta certezza temporale del rinnovo.

SCHEDA, *relatore alla Commissione* Il disegno di legge in discussione riveste un significato veramente importante e storico, perchè cambia 160 anni di impostazione del sistema, in particolare delle Casse di risparmio dello Stato. Non è su due anni che adesso dobbiamo concentrare la nostra attenzione per salvaguardare gli equilibri raggiunti.

Esprimo pertanto parere favorevole.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Senatore Garofalo, il problema non sussiste dal momento che è stato mantenuto un articolo dove si indicano i termini che vanno tassativamente rispettati. Anch'io, quindi, esprimo parere favorevole.

GAROFALO. Ribadisco il mio voto contrario sull'emendamento. Forse il meccanismo che con esso si viene a creare non pregiudicherà lo spirito del provvedimento, francamente però non capisco perchè la scadenza eventualmente anticipata del mandato di uno o dieci membri del consiglio di amministrazione ci debba portare a modificare un assetto legislativo sul quale eravamo d'accordo. Introducendo modifiche di questo genere, alla Camera dovremo riaprire la discussione, raggiungendo l'effetto opposto a quello che ci proponevamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Ravasio, nel testo riformulato.

**È approvato.**

L'emendamento 2.4 del senatore Scheda è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal relatore, senatore Scheda.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 con le modifiche apportate.

**È approvato.**

### Art. 3.

*(Presidenti e vice presidenti)*

1. I presidenti e i vice presidenti degli enti conferenti sono nominati dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei propri membri. Essi devono essere eminenti personalità con competenza coerente con le specifiche finalità degli enti conferenti.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:



*Sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Agli stessi è richiesta competenza coerente con le specifiche finalità dell'ente».

3.1

FAVILLA

FAVILLA. Con L'emendamento 3.1 propongo di modificare la parte dell'articolo 3 in cui si dice che i presidenti e i vice presidenti degli enti conferenti «devono essere eminenti personalità». In un piccolo centro infatti trovare delle «eminent personalità» potrebbe a volte riuscire difficoltoso.

PRESIDENTE. Mi sembra un'osservazione dettata dal buon senso.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Lo spirito dell'emendamento mi trova sicuramente d'accordo. Forse però dovremmo tentare di qualificare meglio il tipo di competenza richiesto. Potremmo cioè sostituire il secondo periodo dell'articolo con il seguente: «Agli stessi è richiesta una particolare e comprovata competenza coerente con le specifiche finalità dell'ente».

FAVILLA. Sì, ritengo che sia preferibile riformulare l'emendamento in questo senso.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, del senatore Favilla, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 con la modifica apportata.

**È approvato.**

#### Art. 4.

*(Modifiche statutarie)*

1. Gli statuti degli enti conferenti indicano i soggetti designanti previsti nell'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e il numero di componenti l'assemblea che a ciascuno di essi compete designare.

2. I soggetti designanti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sono individuati dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le specifiche finalità statutarie di ciascun ente conferente, previo concerto con gli enti locali territoriali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, ovvero con il Ministero del tesoro per l'ente Cassa di risparmio di Roma, per la fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde, per la fondazione Cassa di risparmio di Torino, per la fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e per l'ente Cassa di

risparmio di Firenze. Per questi ultimi enti conferenti i soggetti designanti sono individuati tra enti di rilievo nazionale.

3. Gli enti locali territoriali e il Ministro del tesoro si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine si prescinde dal concerto.

4. Le modifiche necessarie per adeguare gli statuti alle prescrizioni della presente legge sono deliberate dal consiglio di amministrazione degli enti conferenti entro il 31 dicembre 1993. Il Ministro del tesoro, previa istruttoria della Banca d'Italia, accerta, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, che le modifiche degli statuti non contrastino con le disposizioni della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«I soggetti designanti previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera a), ai quali lo statuto attribuisce la designazione di più componenti procedono alle scelte con voto limitato.».

4.1

SCHEDA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I soggetti designanti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera b), sono individuati dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le specifiche finalità statutarie di ciascun ente conferente, previo concerto con il comune ove ha sede l'ente conferente. Per gli enti conferenti che controllano enti creditizi detentori al 31 dicembre 1992 di una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi della clientela e per gli enti le cui società bancarie conferitarie sono state interessate da processi di concentrazione, i soggetti designanti sono individuati tra enti di rilievo nazionale, previo concerto con il Ministero del tesoro.».

4.2

SCHEDA

*Al comma 2, sostituire le parole: «l'ente Cassa di risparmio di Firenze» con le altre: «gli enti Casse di risparmio aderenti al gruppo delle Casse di risparmio toscane».*

4.3

RAVASIO

*Al comma 2, inserire all'ultimo periodo, dopo la parola: «individuati», la parola: «anche».*

4.4

FAVILLA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le rende esecutive a decorrere dal mese successivo. Nel caso in cui debba*

formulare rilievi, invita ad adeguare gli statuti alla legge, assegnando un congruo termine a provvedere».

4.5

FAVILLA

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 4.1 vorrei garantire la tutela delle minoranze.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Mi sembra che la tutela delle minoranze dovrebbe essere lasciata agli statuti.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Allora ritiro questa proposta di modifica.

L'emendamento 4.2 propone una riscrittura del secondo comma dell'articolo. Con esso, poichè può essere difficoltoso mettere d'accordo regioni, province e comuni, si prevede per prima cosa il «concerto con il comune ove ha sede l'ente conferente». L'emendamento cioè tende a disciplinare con un procedimento più snello l'individuazione dei soggetti designanti di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1. Inoltre, invece di una classificazione delle prime cinque Casse di risparmio in Italia, propongo di far riferimento ad una «quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi della clientela...»; questo per evitare che si verifichino delle oscillazioni tra un anno e l'altro.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Sono favorevole al senso dell'emendamento; temo però che dando indicazioni troppo rigide in futuro potremmo accorgerci di aver fissato un limite troppo in alto o troppo in basso.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Effettivamente questa dizione può suscitare qualche perplessità. Inizialmente, del resto, avevo presentato un emendamento diverso che muove proprio nel senso suggerito dal Ministro.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Abbiamo provato a fare qualche simulazione con la Banca d'Italia. Resta il fatto che le quote di mercato possono cambiare. A mio avviso sarebbe preferibile intervenire in via amministrativa prevedendo l'accordo tra il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, proporrei di dire: «Tale rilevanza è determinata avendo riguardo alla quota del mercato nazionale, in ogni caso non inferiore ad una percentuale da concordarsi tra il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia, detenuta dagli enti creditizi controllati e al numero delle province in cui i medesimi enti creditizi detengono una significativa quota di mercato. A tal fine si fa riferimento alle segnalazioni della Banca d'Italia e alle statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate».

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Non si potrebbe dire che la rilevanza è determinata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con la Banca

d'Italia, avendo riguardo alla quota di mercato nazionale e dei vari mercati locali?

GAROFALO. Tali modifiche non sono possibili se prima non eliminiamo il riferimento alla quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi della clientela. Bisogna riformulare l'intero periodo dell'emendamento 4.2.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, se ho ben capito, il problema è quello di cercare un criterio per definire le banche che non sono locali. La mia proposta è di stabilire che la rilevanza è determinata con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, sulla base della quota di mercato nazionale e di quella dei singoli mercati provinciali.

FAVILLA. Come ha detto il senatore Garofalo bisogna prima sopprimere la frase: «pari o superiore all'uno per cento dei depositi della clientela».

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato il parere dei colleghi e del Ministro, ho intenzione di riformulare l'emendamento 4.2 nel seguente modo:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I soggetti designanti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera b), sono individuati dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le specifiche finalità statutarie di ciascun ente conferente, previo concerto con il comune nel cui territorio ha sede l'ente conferente. Per gli enti conferenti che controllano enti creditizi detentori al 31 dicembre 1992 di una quota del mercato nazionale, individuata con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, sulla base della quota del mercato nazionale e di quella dei singoli mercati provinciali, e per gli enti le cui società bancarie conferitarie sono state interessate da processi di concentrazione, i soggetti designanti sono individuati tra enti di rilievo nazionale, previo concerto con il Ministro del tesoro».

4.2 (Nuova formulazione)

SCHEDA

FAVILLA. Se quanto ho proposto con l'emendamento 4.4 non verrà accolto, finiremo con l'escludere le realtà locali. A me sembra eccessivamente preclusivo parlare solo di «enti di rilievo nazionale»; per evitarlo, se la Commissione intende accogliere la nuova formulazione dell'emendamento 4.2, trasformo nel seguente subemendamento ad esso l'emendamento 4.4:

*All'emendamento 4.2 (nuova formulazione), all'ultimo periodo, dopo la parola: «individuati» inserire l'altra: «anche».*

4.2/1 (Nuova formulazione)

FAVILLA

Se tale subemendamento sarà accolto, eviteremo che l'individuazione dei soggetti designanti sia effettuata solo nell'ambito di enti di rilievo nazionale.

GAROFALO. Ma sono di rilievo nazionale.

RAVASIO. Tanto per fare un esempio - peraltro non calzante perchè è di rilevanza nazionale -, la Cassa di risparmio di Belluno potrebbe essere esclusa. Veniamo ad escludere gli enti che hanno una rilevanza solo locale.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Facciamo allora l'esempio della Cassa di risparmio di Lucca.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Io sono contrario al subemendamento.

FAVILLA. Nell'emendamento 4.2 si dice che i soggetti designati, cioè le associazioni, gli enti culturali e quant'altro, debbono per forza avere «rilevanza nazionale». A mio avviso, invece, dovrebbe essere riservato uno spazio anche ai soggetti che hanno una rilevanza solo locale. La Cassa di risparmio delle province lombarde, ad esempio, può avere degli enti di grande rilevanza a livello regionale che sarebbero esclusi. Questo mi sembra assurdo.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. L'Istituto lombardo di scienza, lettere ed arti ha rilievo nazionale; l'Istituto del Risorgimento di Milano ha rilevanza nazionale; la Colombaria a Firenze ha rilevanza nazionale.

FAVILLA. L'Università di Firenze non ce l'ha.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Ma è inserita lo stesso. Per essere chiari, in questa fase intermedia in cui alcune Casse di risparmio hanno ampliato la presenza di enti le università e le grande accademie sono già comprese.

RAVASIO. Chi lo ha detto? Per quanto riguarda la Cassa di risparmio delle province lombarde, l'università di Bergamo non rientrerebbe perchè non è di rilevanza nazionale e altrettanto accadrebbe per l'università di Varese.

PRESIDENTE. Infatti Varese non ha una propria università, li opera l'università di Padova.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Ma chi potrebbe pensare di escludere il Gaslini o l'università di Bergamo? Solo un pazzo potrebbe farlo.

RAVASIO. Ma non è di rilevanza nazionale.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. È compreso negli enti. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 4.2/1 (*Nuova formulazione*) del senatore Favilla.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2, nella nuova formulazione del senatore Scheda.

**È approvato.**

L'emendamento 4.3 del senatore Ravasio è precluso.  
Metto ai voti l'emendamento 4.5 del senatore Favilla.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 così come modificato.

**È approvato.**

#### Art. 5.

*(Norme transitorie per gli enti conferenti  
dotati di assemblea)*

1. Gli enti conferenti la cui attuale struttura contempla l'assemblea ne adeguano la composizione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*. L'adeguamento ha luogo, anche eccedendo il numero massimo di componenti previsto dallo statuto, entro tre anni dall'approvazione delle modifiche statutarie, in modo che l'ingresso annuale di nuovi componenti sia pari a un terzo.

2. I soci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge scadono entro dieci anni dall'approvazione delle modifiche statutarie in modo che, comunque, le uscite annuali non siano inferiori a un decimo. La successione delle scadenze ha luogo secondo il criterio indicato dallo statuto.

3. Il potere di nomina attribuito all'assemblea dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, diviene operante quando, per effetto della scadenza dei soci attuali, la percentuale dei componenti in carica di nomina assembleare scende, rispetto al totale, sotto la percentuale riservata dallo statuto all'assemblea stessa.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«L'adeguamento ha luogo con gradualità e sarà consentito, nei sei anni successivi alla data di esecutività delle modifiche statutarie, di superare il numero massimo di componenti previsto dallo statuto, allo scopo di dare attuazione alle nomine previste dall'articolo 1. L'ingresso annuale di nuovi soci previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, deve essere pari ad un terzo».

5.1

FAVILLA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I soci nominati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, perdono tale qualità dopo dieci anni dalla

nomina ovvero con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o di controllo eventualmente ricoperte presso i medesimi enti e possono essere confermati una sola volta».

5.2

FAVILLA

*Al comma 3, dopo le parole: «diviene operante» inserire le seguenti: «salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo».*

5.3

FAVILLA

FAVILLA. Con l'emendamento 5.1 vorrei semplicemente assicurare una maggiore gradualità nel ricambio e nell'adeguamento alle modifiche statutarie. Con esso, nel corso dei primi anni successivi alle modifiche, si consente di nominare qualche componente per cooptazione, così come previsto dall'articolo 1. In alternativa, per i primi sei anni, anzi fino al settimo anno, rischieremmo che la facoltà di cooptazione non possa essere esercitata. Solo al settimo anno ci sarebbe la possibilità o di confermare o di reinserire nuovi soci scelti per cooptazione.

L'emendamento 5.2, invece, in sostanza ripropone il quarto comma dell'articolo 1 del testo governativo con il quale si stabiliva che la regola dalla decadenza dopo i dieci anni si applica a quanti sono nominati dopo l'emissione del decreto legislativo n. 356 del 1990. L'emendamento inoltre prevede che i soci possano essere confermati una sola volta.

Rinuncio, infine, ad illustrare l'emendamento 5.3.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Cerchiamo di non contrapporci. Comprendo lo spirito dell'emendamento 5.1; penso però che sia possibile raggiungere gli scopi che il senatore Favilla si ripropone anche rendendo tempestiva l'applicazione delle nuove norme.

GAROFALO. Non posso accogliere il suggerimento del Ministro. Questo è uno dei punti rispetto ai quali la contrapposizione è assoluta; riguarda infatti il periodo di transizione e il potere di cooptazione che caratterizza le assemblee. È un punto qualificante su cui ci dividiamo in maniera molto netta.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Non si può dare neanche una *chance*?

FAVILLA. Se non viene accolta la maggiore gradualità che ho richiesto, eccepisco il numero legale e mi riservo di riesaminare nel Gruppo la possibilità di andare avanti in sede legislativa.

LONDEI. È un ricatto che non si può accettare su questo punto!

FAVILLA. I vari Gruppi e lo stesso senatore Garofalo avevano accettato una maggiore gradualità. Vorrei far presente che l'emendamento 5.1 non ha lo scopo di ostacolare il rinnovo dell'assemblea. Ho accettato l'idea che ogni anno il 10 per cento dei vecchi soci vada via.

La proposta è che sia possibile superare leggermente il numero massimo di componenti previsto nello statuto per consentire l'ingresso dei nuovi soci nominati dagli enti e l'elezione dei componenti per cooptazione secondo la lettera c), primo comma, dell'articolo 1.

PRESIDENTE. È chiaro che ci troviamo di fronte ad un *empasse*.

Anche in considerazione dei concomitanti lavori di Assemblea sospendo la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,15 e sono ripresi alle ore 15,30.*

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 866, d'ianzi sospeso in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

Prego il senatore Favilla, a seguito dei colloqui intercorsi con il Ministro, di informare la Commissione circa il suo orientamento in ordine agli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 da lui presentati.

FAVILLA. Signor Presidente, a seguito di una più attenta riflessione e di uno scambio di opinioni con il Ministro del tesoro, intendo ritirare tali emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

#### Art. 6.

*(Norme transitorie per gli enti conferenti privi di assemblea)*

1. Gli enti conferenti la cui attuale struttura non contempla l'assemblea costituiscono la stessa ovvero integrano la composizione del consiglio di amministrazione entro un anno dall'approvazione delle modifiche statutarie.

2. Nella fase costitutiva il consiglio di amministrazione, dopo aver nominato i componenti dell'assemblea indicati nell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), li convoca perchè procedano alla nomina dei componenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera c).

3. Apposite norme statutarie prevedono tempi differenziati di durata in carica per i primi componenti dell'assemblea al fine di assicurare la gradualità dei rinnovi.

**È approvato.**



Il relatore Scheda ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, un articolo 6-bis del seguente tenore:

«Art. 6-bis.

*(Società conferitaria: incompatibilità)*

1. Le cariche di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della società per azioni conferitaria risultante dalle operazioni di ristrutturazione effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono incompatibili con le cariche di consigliere o amministratore di enti locali territoriali o di regioni».

6.0.1

SCHEDA

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con tale emendamento si intende introdurre un'incompatibilità tra le cariche di consigliere di amministrazione e di sindaco della società per azioni conferitaria e quelle di consigliere o amministratore di enti locali territoriali o di regioni. L'emendamento in oggetto recepisce una condizione posta dalla 1ª Commissione permanente nel proprio parere, anche se mi sembra che essa non rientri nella sua competenza; infatti, il disegno di legge al nostro esame disciplina gli enti conferenti e non le società per azioni conferitarie.

BARUCCI, *ministro del tesoro*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Il senatore Favilla ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 6, un articolo 6-bis del seguente tenore:

«Art. 6-bis.

*(Norme transitorie per gli attuali amministratori)*

1. I presidenti, i vice presidenti e i componenti del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato loro conferito».

6.0.2

FAVILLA

FAVILLA. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 6.0.2 a mia firma.

## Art. 7.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

b) l'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con regio-decreto 25 aprile 1929, n. 967;

c) l'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

d) gli articoli 12, comma 2, e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

**È approvato.**

## Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

RAVASIO. Signor Presidente, vorrei ringraziare innanzi tutto il Ministro per la grande sensibilità dimostrata accettando diverse modifiche al disegno di legge presentato dal Governo all'esame del Parlamento, nonché il relatore Scheda per l'intelligente opera di mediazione svolta all'interno del Comitato ristretto.

Infine, vorrei ringraziare i colleghi di tutti Gruppi politici che hanno rinunciato a parte delle proprie posizioni per favorire l'approvazione di una legge che raggiunge in pratica tutti gli obiettivi che si prefiggeva: in primo luogo la rinuncia da parte del Governo a nominare i presidenti e i vice presidenti delle Casse di risparmio (accogliendo in tal modo le richieste dei quesiti referendari in materia); poi, l'individuazione di criteri uniformi per la composizione della compagine societaria sia per le associazioni che per le fondazioni.

Va segnalato anche il rispetto sostanziale della peculiarità delle singole Casse di risparmio, assegnando agli statuti la definizione

puntuale delle rappresentanze negli organi societari (assemblea e consigli di amministrazione); così come l'individuazione di criteri di gradualità per adeguare gli statuti alle nuove norme, in particolare per quanto concerne le assemblee dei soci e i consigli di amministrazione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

*I lavori terminano alle ore 15,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOIT SSA MARISA NUDDA**

